



## **Decreto Dirigenziale n. 56 del 20/03/2017**

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 18 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Salerno

Oggetto dell'Atto:

AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 E SS.MM.II..  
RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI STOCCAGGIO  
PROVVISORIO E RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DELLA DITTA  
EUROFERRO S.R.L. CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO NEL COMUNE DI ATENA  
LUCANA (SA) IN VIA CONTRADA MACCHIA, S.S. 19.

## IL DIRIGENTE

**PREMESSO** che ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, la ditta Euroferro s.r.l., con sede legale ed impianto di stoccaggio provvisorio e recupero rifiuti speciali non pericolosi nel Comune di Atena Lucana (Sa) in via Contrada Macchia, S.S. 19, è titolare:

- del D.D. n. 129 del 10/07/2006 di realizzazione ed esercizio provvisorio, comprensivo della tabella rifiuti autorizzata;
- del D.D. n. 44 del 05/03/2007 di autorizzazione all'esercizio definitivo, con scadenza al 05/03/2017, in testa alla ditta "Coppola Nicola";
- del D.D. n. 638 del 29/07/2008 di sostituzione codici rifiuti;
- del D.D. n. 329 del 18/07/2012 di voltura dalla ditta "Coppola Nicola" alla ditta "Euroferro s.r.l.";
- del D.D. n. 278 del 09/07/2015 di inclusione dell'autorizzazione scarichi delle acque reflue;

**CONSIDERATO** che la ditta Euroferro s.r.l.:

- in data 30/12/2016, prot. 0845348, ha presentato richiesta di rinnovo dell'autorizzazione per l'attività di che trattasi;
- in data 01/03/2017, prot. 0149277, la ditta ha trasmesso integrazioni di ulteriore documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione;

**TENUTO CONTO** che la tabella, dei codici CER, autorizzata con D.D. n. 129/06 e D.D. n. 638/08 era la seguente:

CER	t/a				
	10.08.99	50	R13	-	R4
12.01.01	05	R13	-	R4	D15
12.01.03	50	R13	-	R4	D15
12.01.99	50	R13	-	R4	D15
12.02.99	10	R13	-	R4	D15
15.01.04	60	R13	-	R4	D15
16.01.06	130	R13	-	R4	D15
16.01.99	100	R13	R3	R4	D15
16.02.02	100	R13	R3	R4	D15
17.04.01	50	R13	-	R4	D15
17.04.02	50	R13	-	R4	D15
17.04.03	50	R13	-	R4	D15
17.04.04	50	R13	-	R4	D15
17.04.05	05	R13	-	R4	D15
20.01.06	2,5	R13	-	R4	D15
16.01.17	180	R13	-	R4	D15
16.01.22	60	R13	-	R4	D15
<b>TOTALE</b>	<b>1.002,5</b>				

**CONSIDERATO** che:

- la ditta Euroferro s.r.l., unitamente alla richiesta di rinnovo dell'autorizzazione, ha chiesto l'esclusione di alcuni CER (10.08.99 – 12.01.99 – 12.02.99 – 16.01.99) inclusi nella tabella sopra riportata e la redistribuzione dei quantitativi di quelli da escludere con quelli restanti;
- i codici CER 16.02.02 e 20.01.06 sono stati eliminati dall'elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 03/05/2000;

**PRESO ATTO** della documentazione presentata dalla ditta, in conformità della D.G.R.C. n. 386/2016, comprensiva della perizia asseverata con cui si dichiara "la regolarità edilizia dei manufatti esistenti nell'impianto ad esclusione dell'immobile utilizzato per uffici e servizi igienici per cui è stata presentata istanza di condono edilizio, registrata con n. 35/94, ai sensi della L. 724/94 ancora in corso di definizione, come da attestazione rilasciata dall'ufficio tecnico del Comune di Atena Lucana con prot. 6347 del 29.11.2016, allegata alla perizia stessa;

**VISTA** la fidejussione bancaria, prot. N° 2017/461 del 09/03/2017, acquisita il 17/03/2017 - prot. 0199237, stipulata con la Banca di Credito Cooperativo "Monte Pruno di Roscigno e di Laurino", a garanzia del risarcimento di eventuali danni all'ambiente, a favore del Presidente della Giunta Regionale della Campania, con decorrenza dal 09/03/2017 fino al **09/03/2023**;

**TENUTO CONTO** che l'autorizzazione all'esercizio di siffatti impianti, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e della D.G.R. 386/2016, è rilasciata per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile per lo stesso periodo, previa copertura assicurativa e disponibilità dell'area di almeno 11 anni;

**RITENUTO** che occorre concedere il rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio dell'impianto de quo, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e della D.G.R.C. n. 386/2016;

**ATTESO** che l'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno con nota prot. 0128881 del 22/02/2017 ha fatto richiesta alla Provincia di Salerno della certificazione attestante la regolarità dell'attività di che trattasi, che allo stato attuale non è pervenuta;

**VISTO:**

- il D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 386/16;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile di Posizione Organizzativa, ing. Giovanni Galiano,

**DECRETA**

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

**RINNOVARE**, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, per la durata decennale, ovvero **fino al 05/03/2027**, l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di stoccaggio provvisorio e recupero rifiuti speciali non pericolosi, alla ditta **Euroferro s.r.l.**, con sede legale ed impianto di stoccaggio provvisorio e recupero rifiuti speciali non pericolosi nel Comune di Atena Lucana (Sa) in via Contrada Macchia, S.S. 19, riportato in Catasto fabbricati del medesimo Comune al foglio 4, particella 371 sub 2 e sub 3, per una superficie complessiva di 2.170 mq.

**PRECISARE** che la ditta, entro il **05/09/2021**, dovrà provvedere alla trasmissione dell'estensione della garanzia finanziaria con una durata sino al 05/03/2028, pena decadenza della validità del decreto medesimo.

**PRENDERE ATTO** dell'esclusione dalla tabella riepilogativa dei rifiuti autorizzati di alcuni CER e della ridistribuzione dei quantitativi, così come in premessa descritti

**STABILIRE** nel caso che il condono edilizio, registrato con il n. 35/94 ai sensi della L. 724/94, non sia accolto dal Comune di Atena Lucana, la ditta dovrà presentare istanza di modifica finalizzata a garantire lo svolgimento delle funzioni amministrative e la disponibilità dei servizi igienici.

**STABILIRE**, inoltre, che la Ditta potrà effettuare presso l'impianto le operazioni di cui all'allegato C e B

alla Parte IV, del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., così come definiti dalla vigente normativa in materia, per i codici CER, i quantitativi e le operazioni come da seguente tabella:

CER	Densità Kg/mc	<b>Nuova Tabella Rifiuti</b>							
		R13				R4			
		t/a	mc/a	t/g	mc/g	t/a	mc/a	t/g	mc/g
12.01.01	6000	10,2	1,7	0,05	0,01	10,2	1,7	0,05	0,01
12.01.03	4000	10,2	2,6	0,05	0,01	10,0	2,6	0,05	0,01
15.01.04	3000	20,0	6,7	0,10	0,03	20,0	6,7	0,10	0,03
16.01.06	6000	100,0	16,7	0,50	0,08	100,0	16,7	0,50	0,08
16.01.17	7000	100,0	14,3	0,50	0,07	100,0	14,3	0,50	0,07
16.01.22	5000	50,0	10,0	0,25	0,05	50,0	10,0	0,25	0,05
17.04.01	7000	60,0	8,6	0,30	0,04	60,0	8,6	0,30	0,04
17.04.02	2000	60,0	30,0	0,30	0,15	60,0	30,0	0,30	0,15
17.04.03	1100	20,0	18,2	0,10	0,09	20,0	18,2	0,10	0,09
17.04.04	7000	10,2	1,5	0,05	0,01	10,0	1,5	0,05	0,01
17.04.05	7000	562,0	80,3	2,81	0,40	562,0	80,3	2,81	0,40
<b>TOTALE</b>		<b>1.002,5</b>	<b>190,4</b>	<b>5,0</b>	<b>0,95</b>	<b>1.002,5</b>	<b>190,4</b>	<b>5,00</b>	<b>0,95</b>

**PRECISARE** che:

- in fase di esercizio dovranno essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori, la dispersione di aerosol e di polveri;
- i rifiuti dovranno essere trattati e recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:
  - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
  - senza causare inconvenienti da rumori o da odori;
  - senza danneggiare il paesaggio;
- la Ditta, allo scadere della gestione, è tenuta a presentare un piano esecutivo di ripristino ambientale, riferito agli obiettivi di recupero e sistemazione dell'area, in relazione alla destinazione d'uso prevista dall'area stessa. Il piano di ripristino ambientale dovrà avere la valenza di un piano di dismissione e riconversione dell'area previa verifica dell'assenza di contaminazione, ovvero in presenza di contaminazioni, dovrà prevedere la bonifica dell'area da attuarsi con le procedure e le modalità indicate dal D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
- la Ditta è comunque tenuta a munirsi di tutte le altre eventuali autorizzazioni, pareri, nulla osta, rilasciate da altri Enti, necessarie per la realizzazione e gestione dell'impianto;
- la Ditta è tenuta all'osservanza di tutte le norme nazionali, regionali e provinciali e delle prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti.

**EVIDENZIARE**, che il presente provvedimento include anche l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue, provenienti dall'insediamento della ditta Euroferro s.r.l., recapitanti in corpo idrico superficiale denominato "cunetta laterale" in comune con l'adiacente ditta "Coppola Nicola", con le seguenti prescrizioni:

- rispetto dei valori limite di emissione di cui alla Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., colonna "Scarico in acque superficiali". Tali valori limite non possono in alcun

- caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- conformità del sistema complessivo dello scarico, ivi compreso il pozzetto di ispezione di pertinenza;
  - gli Enti preposti al controllo devono poter accedere ai luoghi ed alle opere al fine di effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;
  - il titolare dello scarico è soggetto, inoltre, ai seguenti obblighi e prescrizioni:
    - a) è tassativamente vietato lo scarico in corpo idrico superficiale di:
      - ogni sostanza classificabile come rifiuto liquido (oli, fanghi, solventi, vernici, etc.);
      - benzine, benzene ed in genere idrocarburi o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosione o di incendio;
      - ogni sostanza classificabile come rifiuto solido e liquido (residui della lavorazione e delle operazioni di lavaggio e pulizia degli attrezzi, utensili, parti meccaniche e della persona connesse alle attività lavorative, stracci, ecc.), anche se tritati a mezzo di dissipatori domestici o industriali, nonché filamentose o viscosi in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti alle condotte o produrre interferenze o alterare il sistema delle fognature, o compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione;
      - sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio, ammoniacale, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
      - sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire un pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
      - reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
      - reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e 38 gradi centigradi, possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
      - reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire un rischio per le persone, gli animali, esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
      - reflui con temperatura superiore ai 35°C;
      - le sostanze pericolose di cui alla tab. 5 alleg. 5 parte terza del D.Lgs, quali: *Arsenico, Cadmio, Cromo totale e/o Esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati Composti organici alogenati, Pesticidi fosforiti, Composti organici dello Stagno, Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" e "Pericolose per l'ambiente acquatico" ai sensi del D. Lgs. 52 del 3/2/1997 e ss.mm.ii.*;
    - b) comunicare tempestivamente eventuali guasti o difetti delle opere e/o condotte fino al punto di recapito finale nel corpo recettore;
    - c) comunicare ogni variante qualitativa e/o quantitativa dello scarico, nonché eventuali modifiche delle opere e/o del sistema di rete di scarico, rispetto alle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione;
    - d) obbligo di eseguire un'adeguata e periodica attività di auto-controllo e monitoraggio delle condizioni del ciclo di produzione e/o lavorazione da cui provengono gli scarichi e del sistema depurativo eventualmente utilizzato per il trattamento dei reflui, al fine di garantire costantemente

- il rispetto dei valori limite di emissione previsti per le acque reflue scaricate in corpo idrico superficiale;
- e) obbligo di conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l'avvenuta esecuzione delle attività di auto-controllo (ad esempio: analisi chimico-fisiche, interventi di manutenzione sistema di depurazione reflui, relazione del responsabile di manutenzione dell'impianto, verbali ispettivi da parte degli organi di controllo, etc.) ed esibirla ad ogni richiesta da parte dei soggetti competenti al controllo;
- f) obbligo di impegnarsi al pagamento delle spese che si renderanno necessarie per effettuare rilievi, accertamenti, sopralluoghi, ispezioni, analisi chimico-fisiche da parte dei soggetti competenti al controllo;
- g) divieto categorico di utilizzo by-pass dell'impianto di trattamento depurativo;
- h) smaltire i fanghi prodotti in osservanza delle norme in materia di rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 152/06;
- il titolare dello scarico è tenuto a consentire ispezioni e controlli da parte del personale degli Enti preposti al controllo e ad offrire la propria disponibilità e assistenza durante eventuali sopralluoghi, oltre a fornire ogni documento e notizia, utile al buon esito dei controlli, che gli venisse richiesta, a pena di decadenza dell'autorizzazione allo scarico;
  - nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti e richiamati nella presente autorizzazione, si applicheranno, a seconda della gravità dell'infrazione e salvo che il caso costituisca reato, le norme sanzionatorie oppure si procederà all'irrogazione delle rispondenti sanzioni amministrative previste nel D. Lgs. 152/2006;
  - il titolare dello scarico ha l'obbligo di effettuare l'autocontrollo sullo scarico procedendo ad analisi qualitative sulle acque reflue rilasciate, con particolare riferimento ai parametri: Ph, Colore, Odore, Materiali Grossolani, Solidi sospesi totali, BOD/5, COD, Cloro attivo libero, Cloruri, Solfati, Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Tensioattivi, Olii minerali, Idrocarburi, Cadmio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, con cadenza temporale **annuale**. Le relative certificazioni analitiche, dovranno essere prodotte esclusivamente da un tecnico laureato, in qualità di direttore del laboratorio di analisi, con l'indicazione della data e dell'ora del prelievo e la dichiarazione che: "le analisi rispettano/non rispettano i limiti qualitativi previsti dalla tabella 3 allegato 5 del D. Lgs. 152/06, vigenti all'atto della campionatura, e che le stesse analisi si riferiscono a campioni di acque reflue significative e rappresentative dell'attività, prelevati personalmente o da persona espressamente delegata sotto la piena responsabilità del delegante". La prima certificazione analitica dovrà essere trasmessa in copia all'Autorità di Ambito ed all'UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno entro 10 gg. dalla data di certificazione;
  - l'autorizzazione è assentita ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie.

**PRENDERE ATTO**, così come riportato nella relazione del 01/03/2017, prot. 0149277, che le emissioni in atmosfera prodotte dall'attività, sono riconducibili alle lavorazioni di cui all'art. 272, comma 1, lettera a) "*lavorazioni meccaniche dei metalli, con esclusione di attività di verniciatura e trattamento superficiale e smerigliature con consumo complessivo di olio inferiore a 500 kg/anno*", degli allegati alla Parte V del D. Lgs. 152/06 - Allegato IV "Impianti ed attività in deroga".

**REVOCARE**, con il presente provvedimento, il D.D. n. 129/06, il D.D. n. 44/08, il D.D. n. 638/08, il D.D. n. 329/12 e il D.D. n. 278/14 in premessa citati.

**PRECISARE**, che la presente autorizzazione non esonera la ditta dal conseguimento di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc., necessari per l'esercizio dell'attività, ivi compreso quanto previsto dal D.P.R. n. 151/2011.

**FAR PRESENTE** che avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

**NOTIFICARE** il presente decreto alla ditta Euroferro s.r.l., con sede legale nel Comune di Atena Lucana (Sa) alla Contrada Macchia, S.S. 19.

**TRASMETTERE** copia del presente decreto alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania, al Sindaco del Comune di Atena Lucana, all'Amministrazione Provinciale di Salerno per i controlli ex art. 197 del D. Lgs. 152/06, ivi compreso quello di verifica di conformità come previsto dalla D.G.R.C. 386/2016, all'A.R.P.A.C. di Salerno, all'ASL Salerno, alla Sezione Regionale Albo Gestori Ambientali c/o CCIAA di Napoli.

**INVIARE** il presente decreto al Settore Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Dr. Antonello Barretta